SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1º gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2006, n. **307.**

Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 30 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto disciplinano gli aspetti organizzativi e procedimentali della attività di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di seguito denominati: «uffici all'estero».

Art. 2.

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1. Presso gli uffici all'estero:

a) sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attività di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;

b) il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui è preposto;

c) il vice commissario amministrativo contabile è agente contabile;

d) il collaboratore contabile partecipa a tutte le attività amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attività ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;

e) in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative.».

2. Ferme restando le responsabilità derivanti dalle norme di contabilità generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità nei confronti dello Stato in ordine alla applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate.

Art. 3.

Spese degli uffici all'estero

1. Il titolare dell'ufficio all'estero individua gli obiettivi dell'attività istituzionale dell'ufficio cui è preposto e sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto, ove presenti, e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, predispone la relazione programmatica annuale, indicando le risorse finanziarie necessarie agli uffici stessi.

2. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:

a) allo svolgimento delle attività di istituto;

b) al mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatico-consolari;

c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità dovute al personale.

Art. 4.

Fluidità dei flussi finanziari

1. La fluidità dei flussi finanziari da e per le sedi estere è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 267.

Art. 5.

Centri interservizi amministrativi

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attività di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonché nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.

2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli già disponibili.

3. A ciascun centro interservizi è preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attività del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonché nell'area geografica di competenza.

4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi;

b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.

Art. 6.

Procedure contrattuali all'estero

1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio può autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.

Art. 7.

Dismissione dei beni all'estero

1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali è necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

2. Le modalità di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri assicura, utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, il perfezionamento dei programmi già avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, anche con riferimento alle attività amministrative e contabili degli uffici all'estero.

Art. 9.

Attuazione per via regolamentare

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme di attuazione e di esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Gli articoli 76, 77 ed il secondo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri».

— La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):

«Art 1 *(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).* — 1. - 14. *(Omissis).*

15. I funzionari delegati di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.».

— L'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 267 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008), così recita:

«Art. 6 *(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).* — 1. - 4. *(Omissis).*

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.».

Nota all'art. 6:

— Per il decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n, 18, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell'amministrazione digitale».

Nota all'art. 9:

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 10:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Procedure contrattuali all'estero).* — 1. - 2. *(abrogati).*

3. L'attività contrattuale degli uffici all'estero è effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia e di modico ammontare, è vietato il ricorso ad artificioso frazionamento.».

07G0005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1, relativo alla riunione delle Commissione permanente tecnico-artistica del 27 luglio 2006, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2007 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: raffigurazione del pavimento michelangiolesco, sede del Campidoglio a Roma, al centro «R» iniziale di Roma, luogo dell'evento; sulla destra riproduzione della «E» simbolo dell'Europa, composta con gli elementi geometrici del pavimento e realizzata con superfici particolarmente trattate; sulla sinistra, integrate nella composizione, le sigle dei sei Paesi firmatari: «BE» per il Belgio; «DE» per la Germania, «IT» per l'Italia, «FR» per la Francia, «LU» per il Lussemburgo; «NL» per l'Olanda; in alto in una composizione ad arco «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso l'anno di emissione «2007»; a destra «M» sigla dell'autore Roberto Mauri; in tondo le dodici stelle della Comunità Europea;

sul rovescio: al centro in primo piano raffigurazione della sede del Campidoglio a Roma, con la storica scalinata; in alto disposte su due righe ad arco, le scritte «TRATTATI DI ROMA» e «50° ANNIVERSARIO»; sulla destra il logo Euroset; a sinistra il valore disposto su due righe «20 EURO»; in basso al centro «R»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A00254

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'Irlanda, millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 20 settembre 2006, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2007 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «l'Europa delle Arti» dedicate all'Irlanda;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti» dedicate all'Irlanda, millesimo 2007, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto rappresentazione dell'Europa coma vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2007», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore» «E. L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: al centro raffigurazione del fermaglio di Tara (VIII secolo d.C. - National Museum of Ireland a Dublino), intorno la scritta «EUROPA DELLE ARTI»; in basso a sinistra il valore «20 EURO» e «ARTE CELTICA»; a destra «R».

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della mova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A00255

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2006.

Adozione e tutela del logo della Guardia costiera.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 8 e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa 8 giugno 1989, recante costituzione della Guardia costiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile del 17 agosto 1978;

Preso atto della determinazione del Ministro della marina mercantile in data 17 marzo 1987 inerente l'approvazione di una simbologia per unità navali del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il parere del Ministero della difesa reso con nota n. 8/51820 in data 12 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Considerato necessario formalizzare con un provvedimento di rango adeguato il logo della componente operativa del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, al fine di rendere visibile e riconoscibile l'appartenenza dei relativi mezzi all'istituzione statale cui sono attribuite, tra l'altro, rilevanti funzioni per la gestione di emergenze, per la ricerca e il salvataggio in mare, per l'esercizio di polizia marittima;

Considerato che l'utilizzo di emblemi che riproducono quasi integralmente le caratteristiche del logo della Guardia costiera è causa di inammissibili malintesi che non lasciano emergere con la necessaria chiarezza e prontezza l'istituzione pubblica deputata ad espletare primarie funzioni rivolte alla salvaguardia della vita umana in mare e a garantire l'ordinato e sicuro svolgimento delle attività marittime;

Ritenuto necessario tutelare l'utilizzo esclusivo del logo della Guardia costiera sì che lo stesso consenta di stabilire una corrispondenza tra il predetto simbolo e l'istituzione e quindi con le funzioni dalla stessa esercitate;

Decreta:

Art. 1.

Logo della Guardia costiera

Il logo della Guardia costiera è composto da una banda trasversale, inclinata di 60º sulla perpendicolare, di colore rosso, bordata in bianco e verde, con al centro una decalcomania recante un'ancora in campo bianco, come nel disegno riportato nell'allegata tabella.

Art. 2.

Misure di tutela

È fatto divieto riprodurre o utilizzare il logo di cui all'art. 1, ovvero riprodurre o utilizzare emblemi o stemmi le cui caratteristiche siano uguali, analoghi o simili a quello della Guardia costiera.

Art. 3.

Utilizzo del logo

Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è riconosciuta la possibilità di disporre l'utilizzo del logo o del segno distintivo della Guardia costiera al fine di conferire maggiore impulso all'immagine del Corpo e di promuoverne una più ampia diffusione anche attraverso l'utilizzo controllato da parte di terzi.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO

Ministero dei trasporti

Tabella

Logo della Guardia costiera

Nota: Il logo è composto da una banda trasversale, inclinata di 60° sulla perpendicolare, di colore rosso, bordata in bianco verde con al centro una decalcomania recante un'ancora in campo bianco.

07A00277

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Laterizi Rosetana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1999, con il quale il dott. Carlo Angelucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Laterizi Rosetana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Carlo Angelucci ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Carlo Angelucci, commissario liquidatore della società cooperativa Cooperativa Laterizi Rosetana - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è revocato ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 67, ivi domiciliato in via Chieti, n. 6.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00195

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Adriamar Soc. Coop. a r.l.», in Alba Adriatica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002, con il quale il dott. Arcangelo Caputo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Adriamar Soc. Coop. a r.l.», con sede in Alba Adriatica (Teramo), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Arcangelo Caputo ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Arcangelo Caputo, commissario liquidatore della società cooperativa «Adriamar Soc. Coop. a r.l.», con sede in Alba Adriatica (Teramo), è revocato ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, ivi domiciliato in via Chieti, n. 6.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00197

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «AXA Società cooperativa a r.l.», in Montecompatri.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, con il quale la società cooperativa «AXA Società cooperativa a r.l.», con sede in Montecompàtri (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Enrico Lupo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 novembre 2006, con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Otello La Rosa nato a Roma il 27 giugno 1946, ivi domiciliato in via Tiburtina, n. 364, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Enrico Lupo, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00198

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «DESYL Coop. - Società cooperativa di confezioni a responsabilità limitata», in Pineto.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento d'organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1995, con il quale il dott. Fabrizio Salusest è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «DESYL Coop. - Società cooperativa di confezioni a responsabilità limitata», con sede in Pineto (Teramo), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Fabrizio Salusest ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Fabrizio Salusest, commissario liquidatore della società cooperativa «DESYL Coop. - Società cooperativa di confezioni a responsabilità limitata», con sede in Pineto (Teramo), è revocato ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, ivi domiciliato in via Chieti, n. 6.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00199

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Torre Alata - Società cooperativa», in Acuto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Torre Alata - Società cooperativa», con sede in Acuto (Frosinone), codice fiscale n. 01638410603, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Antonio Gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 1954, ivi domiciliato in via Monte Fumaiolo, n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00200

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Girasole cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo e economico;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, con il quale la società cooperativa «Girasole cooperativa a r. l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesco Serrao ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 2 ottobre 2006, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Otello La Rosa, nato a Roma il 27 giugno 1946, ivi domiciliato in via Tiburtina, n. 364, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Francesco Serrao, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00201

DECRETO 22 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «GES. GAR. Cooperativa a r. l.», in Anzio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, con il quale la società cooperativa «GES. GAR. Cooperativa a r. l.», con sede in Anzio (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Francesco Serrao ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 2 ottobre 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Otello La Rosa nato a Roma il 27 giugno 1946, ivi domiciliato in via Tiburtina, n. 364, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Francesco Serrao, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Rimodulazione del piano d'azione «Mediateca 2000 - II fase», legge n. 208/1998.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208 che, per assicurare nelle aree depresse la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 6.300.774.168,90 euro (lire 12.200 miliardi) per il periodo 1999-2004, demandando a questo Comitato il relativo riparto;

Vista la propria delibera del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale è stato approvato il piano di riparto di 6.300.774.168,90 euro citati al punto precedente;

Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33/1999), che ha assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 7.746,86 Meuro (lire 15 miliardi) per la realizzazione del piano d'azione «Mediateca 2000 - II fase», che costituisce prosecuzione del piano d'azione «Mediateca 2000 - I fase» e già concluso dal medesimo Ministero;

Considerato che il piano d'azione «Mediateca - II fase» prevede le seguenti iniziative volte ad agevolare la promozione d'occupazione e d'impresa:

realizzazione delle mediateche, in misura non superiore a un terzo del costo di ciascuna mediateca;

concorso al costo di gestione delle mediateche nel triennio 1999-2001, in misura non superiore al 15% del valore dei relativi servizi affidati in appalto;

sostegno alla costituzione e avvio delle società costituite per almeno il 70% dai giovani formati durante la prima fase del progetto «Mediateca 2000»;

attività di coordinamento e assistenza tecnica svolta dal soggetto attuatore del piano;

Vista la relazione trasmessa dal Ministro per i beni e le attività culturali con nota n. 3814 del 13 ottobre 2006, da cui si riscontra l'ultimazione del progetto con l'attivazione di 66 mediateche su 71 previste e con il finanziamento di 20 cooperative su 23 ipotizzate, composte in gran parte da giovani formati durante la prima fase di «Mediateca 2000», e che le revoche del finanziamento per le mediateche non realizzate hanno determinato una minore spesa di 570.000,00 euro;

Vista la citata nota n. 3814 del 13 ottobre 2006 del Ministro per i beni e le attività culturali, integrata con la nota n. 14254 del 15 novembre 2006 del Sottosegretario del medesimo Ministero, con cui è stata trasmessa la proposta di utilizzare la somma residua di 570.000,00 euro, non utilizzata per le originarie finalità, per la realizzazione di iniziative tese alla diffusione, alla valorizzazione e alla promozione del progetto «Mediateca 2000 - II fase»;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Delibera:

Il piano d'azione «Mediateca 2000 - II fase» è integrato con il progetto di diffusione, valorizzazione e promozione per l'importo di 570.000,00 euro, così ripartito:

1) 420.000 euro per la creazione di un catalogo elettronico on-line per ciascuna mediateca, con l'eventuale ingresso in SBN (Servizio bibliotecario nazionale);

2) 70.000 euro per l'attivazione del portale Mediateca, con un nuovo sito web gestito e aggiornato dai singoli centri multimediali;

3) 80.000 euro per azioni di diffusione dei risultati ottenuti e di accompagnamento alle attività delle mediateche.

Roma, 17 novembre 2006

Il presidente delegato: PADOA-SCHIOPPA

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 4

07A00317

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Aiuti nazionali a favore dei produttori di barbabietole da zucchero ai sensi della legge n. 19/1982 - Campagna 2005/2006.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e, in particolare, l'art. 46, comma 1, che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero nelle regioni del Sud, campagna 2001/2002-2005/2006 nella misura massima di € 5,43 per 100 chilogrammi di zucchero bianco prodotto;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e, in particolare, l'art. 3 che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), secondo l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente «Disposizioni correttive e integrative del sopra citato decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che nell'art. 1, comma 405 prevede la somma di 10.000.000,00 euro per l'attuazione degli interventi nel settore bieticolo-saccarifero,

Viste le note n. 445 del 3 agosto 2006 e n. 636 del 16 novembre 2006 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui si propone la ripartizione delle somme concernenti gli aiuti ai bieticoltori per la campagna 2005/2006, pari a 8.793.915,57 euro, di cui 4.513.706,54 euro (importo residuo dello stanziamento di 10.000.000,00 euro previsto dalla legge 30 dicembre

2004, n. 311), e 4.280.209,03 euro (parte dello stanziamento di € 10.000.000,00 previsto dall'art. 1, comma 405, della citata legge n. 266/2005);

Considerato che il Ministro dello sviluppo economico ha espresso l'intesa per la parte di competenza alla proposta concernente gli aiuti nazionali a favore dei bieticoltori per la campagna 2005/2006;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera:

Per la campagna 2005/2006, gli aiuti nazionali di adattamento di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea, sono concessi nei limiti massimi consentiti pari a 8.793.915,57 euro, ripartiti come di seguito indicato:

ai bieticoltori tramite l'industria saccarifera	€ 1.840.592,44
al Fondo bieticolo nazionale	€ 6.953.323,13
Totale aiuti ai bieticoltori . . .	€ 8.793.915,57

Roma, 17 novembre 2006

Il presidente delegato: PADOA-SCHIOPPA

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 30

07A00318

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 8826 del 13 dicembre 2006 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 15 dicembre 2006;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza, prot. n. 1349 del 12 dicembre 2006 che ha comunicato la chiusura degli uffici per assemblea del personale nel giorno 15 dicembre 2006;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza, è accertato per il giorno 15 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 3 gennaio 2007

Il direttore regionale: SACCONE

07A00172

DECRETO 3 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 8940 del 19 dicembre 2006 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 20 dicembre 2006;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza, prot. n. 1367 del 15 dicembre 2006 che ha comunicato la chiusura degli uffici per assemblea del personale nel giorno 20 dicembre 2006;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 20 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 3 gennaio 2007

Il direttore regionale: SACCONE

07A00173

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo nel giorno 7 dicembre 2006, limitatamente alle procedure di Sportello telematico dell'automobilista, per manutenzione straordinaria dei sistemi centrali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Bergamo ha comunicato, con nota n. UP BG/0002512/06 del 12 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 7 dicembre 2006, limitatamente alle procedure di Sportello telematico dell'automobilista, per manutenzione straordinaria dei sistemi centrali, di tutti i servizi erogati dal CED DTT.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 gennaio 2007, prot. n. 3062/06, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2007

Il direttore regionale: MAZZARELLI

07A00168

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per il Veneto con nota prot. 50065/06 del 19 dicembre 2006;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 2069 del 4 dicembre 2006 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre, a causa di assemblea del personale avvenuta il 5 dicembre 2006 per l'intera giornata.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre, con nota del 1º dicembre 2006 prot. n. 1523/A, ha comunicato la chiusura al pubblico per l'intera giornata del 5 dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00335

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Mejillón de Galicia» o «Mexillón de Galicia», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 320 del 28 dicembre 2006, la domanda di registrazione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata dalla Organizacion de productores de Mejillón de Galicia, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il mollusco - classe 1.7: Pesce, molluschi, crostacei freschi e prodotti a base di crostacei.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A00202

Domanda di modifica della denominazione «Sierra Mágina», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 332 del 30 dicembre 2006, la domanda di modifica della denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata dal Consejo Regulador de la Denominaciòn de Origen «Sierra de Mágina», ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per l'olio - classe 1.5: grassi (burro, margarina, olio, ecc.).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A00203

Domanda di registrazione della denominazione «Café de Colombia» ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 320 del 28 dicembre 2006, la domanda di registrazione della indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata dalla Federaciòn Nacional de Cafeteros de Colombia, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il caffè - classe 1.8 (altri prodotti dell'allegato I del trattato): caffè (capitolo 9 dell'allegato I del trattato).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A00204

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento

Estratto provvedimento UPC/I/5510 del 21 dicembre 2006

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra i vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/5510 /2006

Ditta	Medicinale	Procedura
RATIOPHARM ITALIA S.R.L.	CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA	DK/H/0149/002/V010/
RATIOPHARM ITALIA S.R.L.	CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA	DK/H/0149/002/V009/
RATIOPHARM ITALIA S.R.L.	CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA	DK/H/0149/002/V004/
GUILFORD PHARMACEUTICALS LTD	GLIADEL	FR/H/0141/001/V003/
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	SERETIDE	SE/H/0169/001/V022/
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/003/V059/
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	MONTEGEN	FI/H/0104/001/V022/ FI/H/0104/002/V022/ FI/H/0104/003/V022/ FI/H/0104/004/V022/
EBEWE ITALIA S.R.L.	DOXORUBICINA EBEWE	IE/H/0125/001/V010/
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	ALIFLUS	SE/H/0170/001/V028/ SE/H/0170/002/V028/ SE/H/0170/003/V028/
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	SERETIDE	SE/H/0169/001/V026/ SE/H/0169/002/V026/ SE/H/0169/003/V026/
BAYER S.P.A.	TRANSIPEG	FR/H/0117/001/IB/013
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	RETROVIR	UK/H/022/001/IA/055 UK/H/022/002/IA/055 UK/H/022/008/IA/055 UK/H/022/010/IA/055
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	DE/H/0130/01/IA/038 DE/H/0130/02/IA/038
NOVO NORDISK A/S	NORDITROPIN	DK/H/001/001/IB/043 DK/H/001/002/IB/043 DK/H/001/003/IB/043 DK/H/001/004/IB/043 DK/H/001/005/IB/043 DK/H/001/006/IB/043 DK/H/001/007/IB/043 DK/H/001/011/IB/043 DK/H/001/012/IB/043 DK/H/001/013/IB/043

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/5510/2006

Ditta	Medicinale	Procedura
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	DE/H/0130/01/IA/039 DE/H/0130/02/IA/039
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	RANIDIL	NL/H/0112/002/IA/015
EG S.P.A.	ZOPICLONE	NL/H/0163/001/IA/013
BAYER S.P.A.	CALCIDON FORTE	SE/H/0134/002/IB/023
NOVARTIS FARMA S.P.A.	MYFORTIC	FR/H/0239/001/IA/010 FR/H/0239/002/IA/010
SANDOZ S.P.A.	CARVEDILOLO SANDOZ	DK/H/0443/02/IA/013 DK/H/0443/04/IA/013
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	RETROVIR	UK/H/022/001/IA/057 UK/H/022/002/IA/057
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	DOVOBET	DK/H/0279/01/IA/005
EG S.P.A.	ZOPICLONE	NL/H/0163/001/IA/017
ZLB BEHRING GMBH	ALBUREX	AT/H/0123/001/IA/006 AT/H/0123/002/IA/006
BAXTER S.P.A.	RINGER BAXTER	UK/H/0490/01/IB/002
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ELIDEL	DK/H/0339/01/IB/007
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	SPIRIVA	NL/H/0299/001/IB/017
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/01/IA/007
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001/IB/021 SE/H/0128/002/IB/021 SE/H/0128/003/IB/021 SE/H/0128/004/IB/021 SE/H/0128/005/IB/021
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001/IB/021 SE/H/0128/002/IB/021 SE/H/0128/003/IB/021 SE/H/0128/004/IB/021 SE/H/0128/005/IB/021
SANDOZ S.P.A.	RANITIDINA SANDOZ	UK/H/0235/01/IB/034 UK/H/0235/02/IB/034
SCHERING SPA	GADOVIST	DE/H/0247/02/IA/006
BRACCO S.P.A.	DAVEDAX	UK/H/0202/01/IA/018 UK/H/0202/02/IA/018
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	ALIFLUS	UK/H/0398/01/IB/025 UK/H/0398/02/IB/025 UK/H/0398/03/IB/025
BAYER S.P.A.	RENNIE DUO	NL/H/0147/001/IB/006
NOVARTIS FARMA S.P.A.	MIFLONIDE	DK/H/0147/01/IA/006 DK/H/0147/02/IA/006
SCHERING SPA	ARIANNA	FR/H/0159/001/IB/021
SCHERING SPA	ARIANNA	FR/H/0159/001/IB/022
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	DESONAX	DK/H/0184/01/IA/001 DK/H/0184/02/IA/001
RATIOPHARM GMBH	GABAPENTIN RATIOPHARM	DK/H/0398/01/IB/006 DK/H/0398/02/IB/006 DK/H/0398/03/IB/006
TEVA PHARMA B.V.	FLUOXETINA TEVA	UK/H/0310/01/IA/011
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL	ANDROGEL	FR/H/0203/001/IA/008 FR/H/0203/002/IA/008

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/5510/2006		
Ditta	**Medicinale**	**Procedura**
NOVO NORDISK A/S	KLIOGEST	DK/H/0102/01/IA/020
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/0216/01/IA/011
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	OSSIBUTININA CLORIDRATO MERCK GENERICS	UK/H/0238/02/IA/011
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	TELFAST	UK/H/0151/03/IA/027 UK/H/0151/04/IA/027
EG S.P.A.	CARVEDILOLO EG	FI/H/0250/004/IA/004
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	ENALAPRIL TEVA	DK/H/0152/02/IA/023 DK/H/0152/04/IA/023
EG S.P.A.	CARVEDILOLO EG	FI/H/0250/004/IB/005
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	LEUTROL	FR/H/0101/001/IB/046 FR/H/0101/002/IB/046
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	LEUTROL	FR/H/0101/007/IA/048
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	LEUTROL	FR/H/0101/007/IB/049
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	MOBIC	FR/H/0101/001/IB/042 FR/H/0101/002/IB/042
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	LEUTROL	FR/H/0101/001/IB/042 FR/H/0101/002/IB/042
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	MOBIC	FR/H/0101/007/IA/048
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	MOBIC	FR/H/0101/007/IB/049
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	COMBISARTAN	DE/H/0130/01/IB/046 DE/H/0130/02/IB/046 DE/H/0130/03/IB/046
CEPHALON FRANCE	GABITRIL	FR/H/0107/001/IB/032 FR/H/0107/002/IB/032 FR/H/0107/003/IB/032
CEPHALON FRANCE	GABITRIL	FR/H/0107/001/IB/034 FR/H/0107/002/IB/034 FR/H/0107/003/IB/034
CEPHALON FRANCE	GABITRIL	FR/H/0107/001/IB/033 FR/H/0107/002/IB/033 FR/H/0107/003/IB/033
CEPHALON FRANCE	GABITRIL	FR/H/0107/001/IB/035 FR/H/0107/002/IB/035 FR/H/0107/003/IB/035
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	DASKIL	UK/H/0207/03/IB/029
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LAMISIL	UK/H/0207/03/IB/029
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	GABAPENTIN MERCK GENERICS	DK/H/0479/01/IB/006 DK/H/0479/02/IB/006 DK/H/0479/03/IB/006
EG S.P.A.	ISOTRETINOINA EG	DK/H/0428/01/IA/002 DK/H/0428/02/IA/002
SANDOZ S.P.A.	CARVEDILOLO SANDOZ	DK/H/0443/02/IA/014 DK/H/0443/04/IA/014
CRINOS S.P.A.	MIDAX	UK/H/0592/02/IB/014
CRINOS S.P.A.	MIDAX	UK/H/0592/02/IA/017
CRINOS S.P.A.	MIDAX	UK/H/0592/02/IB/015
NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.	ESTROFEM	DK/H/0117/01/IA/008 DK/H/0117/02/IA/008

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/5510/2006		
Ditta	**Medicinale**	**Procedura**
GAMBRO LUNDIA AB	PRISMASOL	FR/H/226/01-02/1A/05
RATIOPHARM GMBH	ENALAPRIL RATIOPHARM	UK/H/365/02,04/1B/12
BRACCO S.P.A.	SEVENEL	UK/H/615/01/1B/06
PFIZER ITALIA S.R.L.	DETRUSITOL	SE/H/139/01-04/1A/29
NOVARTIS FARMA S.P.A.	CALCITONINA SANDOZ	IE/H/117/01/1B/20
NOVARTIS FARMA S.P.A.	CALCITONINA SANDOZ	IE/H/117/01/1B/19
CRINOS S.P.A.	PREXITEN	NL/H/406/01/1A/12
CRINOS S.P.A.	PREXITEN	NL/H/406/01/1A/11
CRINOS S.P.A.	MIDAX	UK/H/0592/02/1B/16
CHIRON BEHRING GMBH&CO	RABIPUR	DE/H/216/01/1B/014
GAMBRO LUNDIA AB	PRISMASOL	FR/H/226/01-02/1B/02
GAMBRO LUNDIA AB	PRISMASOL	FR/H/226/01-02/1B/03
GAMBRO LUNDIA AB	PRISMASOL	FR/H/226/01-02/1B/04
MERCK S.P.A.	METFORMINA MERCK	FR/H/0183/01/1A/022
SANDOZ S.P.A.	ATENOLOLO/CLORTALIDONE	NL/H/161/01-02/1A/24
EG S.P.A.	ZOPICLONE	NL/H/163/01/1A/32
EG S.P.A.	ZOPICLONE	NL/H/163/01/1A/31
EG S.P.A.	ZOPICLONE	NL/H/163/01/1A/30
NOVO NORDISK A/S	GLUCAGEN	DK/H/011/01/1B/35
ROCHE SPA	COPEGUS	NL/H/352/01/1B/13
ABBOTT S.P.A.	ZEMPLAR	ES/H/113/01/1B/012
CHIRON CORPORATION LTD	TOBI	UK/H/361/01/1A/10
N.V. ORGANON	REMERON	NL/H/132/03-05/1B/25
N.V. ORGANON	REMERON	NL/H/132/03-05/1A/24
SCHERING SPA	FLUDARA	UK/H/055/02/1A/33
SCHERING SPA	FLUDARA	UK/H/055/02/1A/32
ZLB BEHRING GMBH	BERIPLAST P	DE/H/135/01-03/1B/42
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	ACTIRA	DE/H/158/01/1B/24
BAYER S.P.A.	CALCIDON FORTE	SE/H/134/02/1B/32

07A00256

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-013) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.